## REGOLAMENTO (CE) N. 1862/2002 DELLA COMMISSIONE

## del 17 ottobre 2002

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (2)

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 (4), modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 (5), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 901/2002 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CE) n. 1230/2002 (7), esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada, l'Estonia e la Lettonia.
- Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. (2)1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comu-

- nicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'11 al 17 ottobre 2002, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 901/2002.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2002

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU L 181 dell 1.7.1992, pag. 21. (²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (²) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46. GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26. GU L 127 del 9.5.2002, pag. 11.

GU L 180 del 10.7.2002, pag. 3.